



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00664/18

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Visti i ricorsi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 69/2018, presentato, in data 8 agosto 2018, dalla società Ternana Calcio S.p.A. (già Ternana Unicusano Calcio S.p.a.) contro la Società Novara Calcio S.p.A. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti delle Società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. e Robur Siena S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. 70/2018, presentato, in data 8 agosto 2018, dalla società A.C. Pro Vercelli, con notifica nei confronti della Società Novara Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti delle Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. e Robur Siena S.p.A.;

- al R.G. ricorsi n. 71/2018, presentato dalla società Robur Siena S.p.A. nei confronti della società Novara Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti delle società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. e della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

tutti vertenti contro la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 7/TFN del 17 luglio 2018), e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette decisioni;

considerato che con decreto assunto in data odierna (prot. n. 00663/18) il Collegio ha ritenuto di differire brevemente la camera di consiglio ai fini della pubblicazione del dispositivo della decisione sul merito dei ricorsi iscritti al R.G. ricorsi nn. 73/2018, 74/2018, 75/2018 e 76/2018;

ritenuto che non sono mutate le circostanze alla base del decreto cautelare monocratico assunto in data 10 agosto 2018 (prot. n. 00544/18);

PQM

E' confermata la disposizione adottata con il decreto cautelare monocratico assunto in data 10 agosto 2018 (prot. n. 00544/18).

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 settembre 2018.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, in data 7 settembre 2018.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face